

# COMITATO DI GESTIONE DEL 24-25.09.2024 DELIBERA N.

Acquisizione di una partecipazione azionaria rappresentante il 21,85641% del capitale sociale della società Esercizio Raccordi Ferroviari di Porto Marghera S.p.a. (E.R.F. Spa).

## IL COMITATO

su proposta del Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, con la presenza dei componenti Fulvio Lino Di Blasio (Presidente), Maria Rosaria Anna Campitelli (in videoconferenza), Dennis Wellington, Filippo Marini e Alessio Palmisano (per il porto di Chioggia);

alla presenza (in videoconferenza) del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Emanuela Capobianco e del componente Adriano Zanghi Buffi;

VISTO il D.lgs. del 4 agosto 2016 n. 169 di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 che stabilisce nuovi compiti e funzioni e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 224 del 28 maggio 2021 con il quale è stato nominato il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Fulvio Lino Di Blasio;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il combinato disposto degli artt. 9, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016, ai sensi del quale nel caso di partecipazioni detenute da amministrazioni diverse da quelle dello Stato, dalle Regioni e dagli altri enti locali, i diritti del socio sono esercitati dall'organo amministrativo dell'Ente, e 8, comma 3, lett. r), della legge n. 84/1994, in base al quale il Presidente dell'AdSP esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla medesima legge agli altri organi dell'AdSP;

VISTO l'articolo 6, comma 4, lettera c) della Legge 84/1994, che attribuisce all'Autorità di Sistema Portuale il compito di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali dei servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1;

VISTE le Delibere dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 18/2017 del 09 febbraio 2017 avente ad oggetto "Misure di regolazione volte a garantire l'economicità e l'efficienza gestionale dei servizi di manovra ferroviaria" e n. 130/2019 del 30 settembre 2019 avente ad oggetto "Misure concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari";

VISTO il Regolamento ferroviario del Comprensorio di Venezia Marghera Scalo – RECOMAF, adottato con Ordinanza AdSPMAS n. 3 del 11.09.2017;



VISTO il Decreto del Presidente dell'AdSPMAS n. 939 del 12/06/2023 che individua tra i servizi di interesse generale dell'Ente il "Servizio di manovra ferroviaria in ambito portuale";

VISTO il Piano Operativo Triennale 2022-2024 dell'AdSPMAS e successive revisioni annuali;

VISTA la Delibera n. 13 del Comitato di gestione del 30/07/2024 che ha previsto idonei stanziamenti sul Conto 213.10 – Partecipazioni in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'autorità;

VISTO la Relazione descrittiva e riassuntiva della capacità tecnica, economica e finanziaria trasmessa dalla Società E.R.F. Spa in relazione alla gestione del servizio ferroviario in ambito portuale, al fine di consentire all'Ente concedente di valutare la possibilità di un affidamento del servizio in house (nota Prot. 66/AT/Db del 04/03/2024);

ACQUISITA la Relazione accompagnatoria alla presente delibera;

#### CONSIDERATO che:

- la società Esercizio Raccordi Ferroviari di Porto Marghera S.p.a. (E.R.F. Spa), con sede in Via della Pila n. 119, Venezia, Fraz. Marghera, C.F. 00337760276, costituita il 21 dicembre 1973, è attualmente una Società per azioni mista pubblico-privato con capitale sociale, interamente versato, pari ad € 624.000,00, suddiviso in 2.400.000 azioni ciascuna di valore pari a € 0,26;
- il 78% ca. delle azioni della società E.R.F. S.p.A. è posseduto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale parte direttamente (18% ca.), e parte indirettamente (60% ca.) per il tramite della società in house APV Investimenti S.p.A. a sua volta partecipata da ADSP MAS al 100%;
- la società ha per oggetto <<l'esercizio del servizio di interesse generale connesso con l'esecuzione di trasporti ferroviari e di servizi logistici. A tal fine la società potrà effettuare:
  - a) la costruzione di raccordi ferroviari ed altri impianti connessi a servizi di interesse generale, nonché di fabbricati per uso industriale, depositi, uffici ed abitazioni; la manutenzione di materiale rotabile;
  - b) la gestione di raccordi ferroviari od altri impianti, anche in regime di concessione da parte di comuni od altri enti pubblici e privati;
  - c) la partecipazione in imprese ed in società finanziarie industriali e commerciali esistenti o da crearsi, aventi attività affini all'oggetto sociale o ad esso ausiliario, sottoscrivendo azioni o carature o prendendo partecipazioni in qualsiasi modo o forma;
  - d) attività correlata a quella principale di studi, ricerche e formazione nel campo della mobilità ferroviaria;
  - e) ogni altra operazione finanziaria, industriale, immobiliare e commerciale, necessaria od opportuna per il conseguimento dello scopo sociale.>>
- il servizio di manovra ferroviaria veniva affidato alla società E.R.F. Spa con Ordinanza APV n. 290/2008;
- tenuto conto della necessaria gestione unitaria della rete ferroviaria all'interno dell'ambito portuale come da parere tecnico-economico del 26/06/2015 del Prof. Stefano Ricci la società E.R.F. Spa veniva individuata, tramite il Regolamento ferroviario del Comprensorio

di Venezia Marghera Scalo – RECOMAF, quale Gestore Unico del servizio di manovra dall'Operatore Comprensoriale Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (Ordinanza AdSPMAS n. 3/2017 (Adozione del "Regolamento ferroviario del Comprensorio di Venezia Marghera Scalo – RECOMAF") sino al 31/12/2023;

- il servizio è stato prorogato, da ultimo con Delibera del Comitato di gestione n. 15 del 30/07/2024 sino al 31/12/2024;
- è necessario individuare ai sensi della Delibera ART n. 30/2019 e del Regolamento ferroviario del Comprensorio di Venezia Marghera Scalo – RECOMAF un soggetto caratterizzato da idonea, proporzionata e ragionevole garanzia di affidabilità operativa, economica e finanziaria, scelto dall'AdSPMAS che svolga il servizio di manovra nel comprensorio ferroviario di competenza a partire dal 01/01/2025;
- il Piano Operativo Triennale 2022-2024, documento di programmazione previsto dalla L. 84/1994 che definisce le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi, nella sezione "Intervento 1.1.4 Assetto delle società partecipate Revisione della governance" con riferimento alla società E.R.F. SpA ha previsto l'analisi dello scenario e relative verifiche di fattibilità/percorribilità di una nuova governance societaria per il rafforzamento del ruolo del servizio ferroviario nel porto di Venezia, mantenendo un ruolo di regia in capo all'AdSPMAS, data la nota strategicità del servizio ferroviario per il porto di Venezia;

## RITENUTO che:

- in relazione alla compatibilità dell'operazione con i fini istituzionali dell'Ente, l'art. 6, comma 4, lett. c) della Legge 84/1994 prevede che l'Autorità di Sistema Portuale, nel perseguimento degli obiettivi e delle finalità previsti dalla medesima legge, si occupi, tra le altre cose, dell'affidamento delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso di servizi di interesse generale in ambito portuale, tra i quali con Decreto AdSPMAS n. 939 del 12/06/2023, è stato individuato –in coerenza il Decreto Ministeriale 4 aprile 1996 (abrogato ad opera del D.lgs. n. 232/2017) e in forza della Circolare MIT n. 10251 del 17/04/2018– il "Servizio di manovra ferroviaria in ambito portuale";
- la gestione del comprensorio ferroviario portuale rappresenta un aspetto di particolare rilevanza per l'intera catena logistica. Come recita, infatti, il "Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica" l'esistenza e la qualità dei collegamenti di ultimo miglio sono tratti distintivi della qualità dell'offerta portuale. Ne risulta che la competitività di uno scalo nel traffico merci su rotaia è determinata dal modulo dei treni ricevibili ed operabili in porto, layout del comprensorio, dallo stato manutentivo e dall'adeguamento tecnologico/infrastrutturale dei binari, dalle modalità di svolgimento delle manovre;
- la società E.R.F. Spa presenta solidità patrimoniale ed equilibrio finanziario nel medio-lungo termine, così come si evince dai dati patrimoniali e indici di bilancio risultanti dalla documentazione contabile della stessa ed in particolare dagli indici degli ultimi tre esercizi di seguito riportati:

	2023	2022	2021
Patrimonio netto	4.520.806	4.468.787	4.908.298
Valore della produzione	4.613.954	4.068.786	4.410.510



Risultato d'esercizio	52.020	- 439.510	1.000

#### Indici di redditività

R.O.I. (Return On Investment)	-0,54	-14,60	- 1,83
R.O.S. (Return On Sales)	-0,37	-12,25	-1,61
R.O.E. (Return On Equity)	1,15	-9,84	0,02

#### Indici sulla situazione finanziaria

Liquidità primaria	3,41	3,19	3,29
Liquidità secondaria	3,64	3,42	3,45
Indebitamento	0,50	0,51	0,43
Tasso di copertura degli immobilizzi	1,60	1,52	1,49

Nota bene: l'esercizio 2022 presenta dei dati in flessione, che la società motiva in modo analitico e condivisibili in relazione alla particolare congiuntura economica del periodo sui seguenti punti:

- conflitto bellico tra Ucraina e Russi che ha provocato l'interruzione al traffico via nave di rottame e brame destinate alle acciaierie del Nord Italia, interruzione durata sino agli inizi di settembre 2022, con i primi arrivi di prodotto da altri paesi;
- l'impatto del conflitto ha avuto ripercussioni indirette anche su altri traffici, in particolare nel settore siderurgico;
- l'aumento dei costi del gasolio per uso ferroviario causato oltre che dall'aumento dei prezzi dello stesso, anche dall'eliminazione dell'accisa agevolata;
- il rinnovo del CCNL nazionale avvenuto a marzo 2022 che comporta maggiori costi per l'esercizio;
- generalizzato aumento dei prezzi per beni e servizi per l'acquisto di beni e servizi.
  Per limitare l'impatto dette circostanze sono state controbilanciate da una revisione del sistema tariffari e da una stretta sul controllo dei costi interni sfociata anche in una riorganizzazione interna degli uffici.
- la grande mole di investimenti infrastrutturali ferroviari nel Porto, effettuati e/o previsti dalla scrivente Autorità e dai terminalisti nei piani d'investimento, e nelle tratte esterne, ad opera del gestore dell'infrastruttura nazionale, porteranno un decisivo aumento della capacità del sistema. I lavori nel Comprensorio Ferroviario di Venezia-Marghera Scalo consentiranno di velocizzare la manovra ferroviaria e di realizzare il modulo europeo che consentirà di ricevere treni di lunghezza sino a 740 mt. Sulla rete esterna sono in corso interventi di scala maggiore, anche finanziati con fondi Next Generation EU, sia a livello nazionale che europeo a seguito dei quali si prevede un notevole incremento del trasporto ferroviario merci;
- sotto il profilo della compatibilità dell'acquisizione con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, l'acquisto, fino al raggiungimento di una partecipazione totalitaria (100%), costituisce consolidamento di una partecipazione di controllo già detenuta dall'AdSPMAS (direttamente ed indirettamente per il 78%), che si

rende indispensabile per valorizzare la gestione del servizio di manovra ferroviaria, tramite affidamento *in house* sotto diversi profili:

- utilizzo del know-how di E.R.F. S.p.a: la società è operativa nella zona industriale di Marghera dal 1918, con il nome Società porto industriale e dal 1973 con il nome ERF Esercizio raccordi ferroviario di porto Marghera. Dal 2008 la società è affidataria nel porto di Venezia del servizio di interesse generale di manovra portuale. Da febbraio 2014 la Società, in qualità di Soggetto Unico di manovra, ha preso in gestione anche le manovre primarie della Stazione di Venezia Marghera Scalo, prima gestite da RFI, e in tale ruolo ha svolto il servizio fino a dicembre 2016. Dal 1/1/2017, E.R.F. S.p.A. è il Gestore Unico di Manovra, servizio che ricomprende sia i servizi di manovra primaria che secondaria. Il 27 luglio 2018 l'ANSF ha rilasciato ad ERF i Certificati di Sicurezza Parte A (IT1120180011) e Parte B (IT1220180018) che rendono ERF Impresa ferroviaria con l'autorizzazione ad operare in manovra a Venezia Marghera Scalo con proprio SGS. Il 29 luglio 2020 l'ANSFISA ha rilasciato ad ERF il Certificato di sicurezza unico europeo (EIN: IT1020200046) di tipo "Only Shunting", conformemente alla Direttiva (UE) 2016/798 e alla legislazione nazionale applicabile, diventando la prima impresa ferroviaria di sola manovra attiva in tutto il territorio nazionale. Il 24 luglio 2023 l'Agenzia dell'Unione Europea per le Ferrovie ha rinnovato il Certificato di Sicurezza di E.R.F. Spa, estendendolo a tutta la rete di RFI e autorizzando E.R.F. Spa ad operare su tutta la rete nazionale dove RFI è gestore dell'infrastruttura, con validità sino al 23 luglio 2028;
- b) terzietà di E.R.F. Spa rispetto alle imprese ferroviarie: la società non è legata da vincoli societari e in nessun altro modo ad Operatori ferroviari o Clienti che gestiscono il trasporto delle merci da e per il Porto di Venezia. Il Certificato di Sicurezza valido per la sola Manovra con il quale essa opera, infatti, non consente di svolgere servizi in potenziale concorrenza con le imprese ferroviarie. Tali circostanze garantiscono terzietà ed equidistanza da tutte le imprese ferroviarie e operatori di ultimo miglio, evitando potenziali distorsioni del mercato libero;
- c) convenienza delle tariffe: la gestione da parte di ERF ha consentito il mantenimento di tariffe competitive, grazie al perseguimento di un fatturato di equilibrio, ovvero quel livello di fatturato in punto di pareggio che permettesse all'impresa di avere costi compensati dai ricavi. L'affidamento ad altro operatore privato, piuttosto che alla società controllata, comporterebbe nella normale logica della gestione dell'impresa tendente all'utile un aumento della tariffa con conseguente perdita di competitività del porto. Per aumentare l'efficienza e la competitività di un porto i servizi di interesse generale devono essere forniti all'utenza al minor prezzo possibile, vale a dire quello strettamente indispensabile a far fronte a costi correnti e agli eventuali investimenti;

- d) controllo analogo: requisito tipico delle società in house è l'assoggettamento al cd. "controllo analogo", per cui l'amministrazione esercita sull'impresa un potere di controllo del tutto paragonabile a quello esercitato sulle proprie attività. Ciò consente di esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata ai fini di un migliore perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
- e) livello di sicurezza: l'acquisizione delle quote e il successivo affidamento in house, consentiranno di mantenere alto il livello della sicurezza grazie ad un programma di manutenzione vagliato dall'AdSPMAS, unito alla vigilanza costante da parte della società sottoposta a controllo analogo sullo stato della rete ferroviaria, evitando il rischio che le voci di costo relative alla sicurezza possano essere ridotte per contenere i costi complessivi in un settore, come quello della manovra ferroviaria, caratterizzato da bassi margini di ricavi.
- sotto il profilo della compatibilità dell'intervento finanziario con la normativa unionale, l'operazione societaria - essendo finalizzata al successivo affidamento in house di un servizio di interesse economico generale - appare in linea col diritto interno che, in conformità al diritto eurounitario (ex multis CGUE 18.11.1999-C-107/98 Teckal; Cons. Stato, a.p., n.1/2008), indica questa come una delle possibili modalità di gestione del servizio. Il PEF presentato dalla società cui l'Ente intende affidare in house il servizio, e segnatamente la struttura del corrispettivo dell'espletando servizio, non palesa, per quanto è dato rilevare, la presenza di extracosti sinallagmaticamente non giustificati che potrebbero violare il divieto di aiuti di Stato previsto dall'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'U.E. ("sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza"), tenuto conto che le operazioni economiche degli enti pubblici, e in particolare i conferimenti di capitale, non violano tale divieto ove siano svolte alle normali condizioni di mercato e cioè alle stesse modalità e condizioni in cui, in una situazione analoga, realizzerebbe l'operazione un privato che opera in normali condizioni di mercato (CGUE, 11.07.1996, C-39/94; 21.03.1990, C.142/87);
- nella presente operazione di acquisizione non si realizza alcun trasferimento di risorse pubbliche a favore dell'impresa. L'operazione è realizzata secondo criteri imprenditoriali e coerenti con il mercato di riferimento.

Dato atto che l'acquisizione è compatibile con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI:

# **DELIBERA**

# (all'unanimità)

 di acquisire le 524.554 azioni della società E.R.F. Spa detenute dai soci privati rappresentanti il 21,85641% del capitale sociale, per il corrispettivo pari al valore, pro quota, del patrimonio netto contabile alla data del 31.12.2022 (valore complessivo, fatto pari 100%, di euro 4.468.787,00) per un valore massimo di acquisto di € 976.716,71;

- di trasmettere, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, la presente Deliberazione alla Corte dei Conti e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che può esercitare i poteri di cui all'art. 21 bis della Legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- di procedere alla pubblicazione della presente Deliberazione sul sito internet istituzionale dell'AdSPMAS all'interno dell'Albo on line e dell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" (art. 22, comma 1, lett. d-bis, D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.).

La somma complessiva di € 976.716,71, necessaria per realizzare la suddetta operazione, sarà imputata al capitolo 213.10 "partecipazioni in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità".

IL SEGRETARIO

Antonella Scardino

Distanelle Sast

IL PRESIDENTE

Fulvio Lino Di Blasio